

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società **AMGAS SRL** con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli,

denominata di seguito come "*Sponsor*")

E

L'associazione di volontariato **A.S.F.A. Puglia**, con sede legale in Bari ,

nella persona del suo Rappresentante Legale Sig.ra Morisco

Vittoria,

denominata di seguito come "*Sponsee*")

PREMESSO CHE

- a. lo *Sponsee* ha per scopo il sostegno delle famiglie con autismo favorendo e sostenendo progetti di inclusione sociale attraverso iniziative di raccolta fondi nazionali per l'aiuto a bambini affetti da disturbo dello spettro autistico e famiglie;
- b. lo *Sponsor* svolge attività di vendita gas ed energia elettrica e che, nell'ambito di tali attività, ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
- c. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promozionale pubblicitaria disciplinati dalle norme ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

Art. 2 – Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo pubblicitaria e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio AMGAS S.r.l. dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 – Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 – Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

1. Lo *Sponsee* concede all'AMGAS S.R.L. la qualifica di SPONSOR nell'ambito di un evento di beneficenza denominato "Autism is...nu casin n gap" che si terrà il 20 luglio c.a. a Bari in Piazza Del Ferrarese;
2. Lo *Sponsee*, per la pubblicizzazione e diffusione dell'evento, si avvalerà dell'agenzia di pubblicità e comunicazione "Promostudio", che darà lustro all'evento e ai sostenitori della manifestazione dando quindi una grande visibilità mediatica come sotto indicato:
 - Una pagina web collegata all'evento dove verrà dichiarato il sostegno dello Sponsor;
 - Un evento appositamente creato su facebook utilizzato come strumento pubblicitario di punta, dove verranno esplicitati i sostenitori e collaboratori;
 - Una conferenza stampa di presentazione evento alla presenza di giornalisti e del titolare o delegato del titolare dell'azienda Sponsor;
 - Comunicati stampa;
 - Realizzazione materiale pubblicitario (on line, off line);
 - Banner pubblicitari pagina facebook e/o volantini e locandine (nel caso dovessero essere stampate);
 - Banner pubblicitari negli allestimenti evento;
 - Possibilità che vi siano telecamere anche nazionali, vista l'importanza dell'evento, tv locali, giornalisti. Ove le finanze lo consentissero, diretta streaming evento.
3. Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
4. Lo *Sponsee* si impegna a non effettuare alcuna prestazione pubblicitaria in favore di società concorrenti lo Sponsor per tutta la durata del presente contratto.

Art. 5 – Durata del Contratto

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione evento attività ed all' evento stesso che si svolgerà il 20 Luglio 2018.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 – Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA (se dovuta), il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario a seguito relazione dell'evento;
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 – Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10 – Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

